



COMUNITA' DELLA VAL DI NON

con sede in CLES

Verbale di deliberazione del Commissario

N° 14

Del 04/03/2022

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio integrato di gestione dei rifiuti

L'anno duemilaventidue, addì quattro del mese di marzo alle ore 11:00 . nella sala riunioni presso la sede della Comunità della Val di Non,
premesso che:

l'art. 5 della L.P. 06.08.2020 n. 6, come integrato dall'art. 7 della L.P. 04.08.2021 n. 18, ha previsto la nomina da parte della Giunta provinciale di un Commissario per ogni Comunità, al quale sono attribuite le funzioni del Presidente, del Comitato esecutivo e del Consiglio;

con deliberazione n. 1616 di data 16.10.2020 e ss.mm. la Giunta provinciale ha nominato il signor Dominici Silvano quale Commissario della Comunità della Val di Non,

il signor. Dominici Silvano, in qualità di Commissario, provvede all'esame e all'adozione del provvedimento deliberativo in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario Guazzeroni Marco .

Oggetto: **Approvazione nuovo regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio integrato di gestione dei rifiuti.**

Il presente provvedimento deliberativo viene adottato – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, della L.P. 06.08.2020 n. 6, come integrato dall’art. 7 della L.P. 04.08.2021 n. 18 – dal Commissario della Comunità nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 di data 16.10.2020 e ss. mm. nell’esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio.

IL COMMISSARIO

Premesso che:

il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell’ambito territoriale della Comunità della Val di Non è gestito dalla Comunità medesima in conformità alla convenzione, sottoscritta dalla Comunità e dai rispettivi Comuni, disciplinante il trasferimento volontario dai Comuni alla Comunità del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d’igiene ambientale (T.I.A.);

con deliberazione del Commissario n 11 dd 19/02/2021 è stato approvato il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti;

l’art. 52 D.Lgs.15dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni , afferma che «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*

con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art.52 del D.Lgs 15/12/1997, n.446, adopera del comma 702, art.1, della Legge n.147/2013;

DATO ATTO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione , in base a quanto disposto dall’art.52, comma 2 D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446, come interpretato dall’art.53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall’art.27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n.448, il quale prevede *che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D.Lgs.28 settembre 1998 n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento;*

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n.116, attuativo della direttiva comunitaria n.851/2018, riforma l’art.198 TUA (art.1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art.183 del D.lgs.152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art.184 del D.lgs.152/2006;
- introducendo e disciplinando la facoltà per l'utente non domestico di optare per operatori diversi dal gestore pubblico;

RILEVATO CHE le nuove norme sulla definizione e sulla classificazione dei rifiuti delle utenze non domestiche comportano le seguenti conseguenze:

- i Comuni non hanno più il potere di stabilire quali rifiuti speciali siano da ritenersi assimilati ai rifiuti urbani né quello di operare alcuna limitazione quantitativa all'inclusione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in quelli urbani, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 lettera a) dell'art.198 del Dlgsn.152/2006 (stabilire le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani);
- i rifiuti delle utenze non domestiche che rientrano nel perimetro dei rifiuti urbani sono stabiliti dalla legge in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- i rifiuti urbani sono quelli prodotti dalle utenze non domestiche aventi la medesima natura e le medesime caratteristiche dei rifiuti contenuti nell'allegato L-quater al Dlgsn.152/2006;
- sono rifiuti urbani quelli prodotti dalle attività dell'allegato L-quinquies al Dlgsn.152/2006 con esclusione di quelli industriali, facendo ritenere, in combinazione con quanto previsto dall'art.183, comma 1, lettera b-sexies) dello stesso Dlgsn.152/2006, che i rifiuti derivanti dal processo produttivo industriale non sono mai urbani.

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TIA in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 (TUA) appena richiamate.

CONSIDERATO che si è resa necessaria l'introduzione di due nuovi articoli "15. Conferimento per avvio a recupero al di fuori del pubblico servizio " e "16. Esclusione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al recupero dei rifiuti al di fuori del servizio pubblico " in ragione delle disposizioni di cui all'art.3 comma 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152.

SEGNALATO che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale ha sostituito la tariffa sui rifiuti giornaliera, mentre la TIA giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea. Viene pertanto modificato l'art. 26 del regolamento vigente in quanto la fattispecie è disciplinata a decorrere dal 01/01/2021, in parte, dall'art.1 comma 837 L. 160/2019.

DATO ATTO, che al fine di adeguare il regolamento relativo alla tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, alle disposizioni del D.lgs. 116/2020, si rendono necessarie sostanziali modifiche/integrazioni, che suggeriscono l'approvazione di un nuovo documento;

RILEVATO pertanto che il nuovo *Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio integrato di gestione dei rifiuti* riprende, con i necessari adattamenti normativi, i contenuti del Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani attualmente in vigore;

ESAMINATO lo schema di *Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio integrato di gestione dei rifiuti*, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che definisce condizioni, modalità e obblighi strumentali derivanti dall'adozione della

tariffa di cui dall'art. 1, comma 668, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e ritenuto che lo stesso sia congruente con la scelta, di riconoscere al prelievo sui rifiuti natura corrispettiva;

PRESO ATTO che la Conferenza dei Sindaci dei Comuni della Val di Non, in occasione della seduta svoltasi in data 03/03/2022, ha espresso – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 2, lettera b) della Convenzione disciplinante il trasferimento volontario dai Comuni alla Comunità del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d'igiene ambientale (T.I.A.) – il proprio parere favorevole sul regolamento in oggetto (n. 17 voti favorevoli, espressi dai n. 17 componenti presenti e votanti sui n.23 assegnati);

STABILITO che il nuovo *Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio integrato di gestione dei rifiuti* troverà applicazione a decorrere dal 01.01.2022 come previsto all'art. 52, comma 2, D.Lgs. 446/1997;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 668, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 secondo il quale “*La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*” per cui il servizio può continuare ad essere svolto dalla Comunità della Val di Non secondo quanto previsto dalla convenzione in essere;

DI DARE ATTO che si rende necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di garantire la piena operatività degli uffici per gli adempimenti di competenza;

VISTO il Regolamento del servizio per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, approvato con delibera del consiglio n. 22 di data 31.07.2017.

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 53 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. Visto il vigente Statuto della Comunità;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 185, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”, e s.m. e precisamente:

- dal responsabile del servizio tariffa igiene ambientale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dal Consiglio della Comunità della Val di Non n. 4 del 27.03.2018;

VISTA la L. 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 aprile 2017;

VISTO il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti - IV aggiornamento: gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2175 del 09 dicembre 2014;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

VISTA la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm.;

VISTO lo Statuto della Comunità, e in particolare l'art. 23;

VISTI:

- la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo *Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio integrato di gestione dei rifiuti* come da schema che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il nuovo Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti entra in vigore con l'esercizio finanziario 2022 come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione e il *Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio integrato di gestione dei rifiuti* ad ARERA entro il termine stabilito;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., per le motivazioni espresse in premessa;
5. di pubblicare, copia della presente deliberazione all'albo telematico dell'ente;
6. vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 di data 16.10.2020 e ss.mm;
7. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - a) opposizione al Commissario della Comunità, nell'esercizio delle funzioni spettanti al Comitato esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

**Commissario
Silvano Dominici**
Documento firmato digitalmente
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)

**Segretario
Guazzeroni Marco**
Documento firmato digitalmente
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)



COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio integrato di gestione dei rifiuti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la suddetta proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Cles, 04/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Moreno Rossi

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

Proposta di deliberazione del Commissario

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio integrato di gestione dei rifiuti

Parere in ordine alla regolarità contabile

Vista la suddetta proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e dell'art. 4 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 27.03.2018 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., il presente atto non comporta impegno di spesa

Note:

Cles, 04/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. FABRIZIO INAMA

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183, comma 1, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. – “*Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige*”).

Si certifica che copia del presente verbale è pubblicata all’albo telematico della Comunità della Val di Non per **dieci giorni** consecutivi

Cles 04/03/2022

IL SEGRETARIO
Dott. Marco Guazzeroni

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)



COMUNITÁ DELLA
VAL DI NON

Via Pilati, n. 17
38023 - Cles (TN)

**COMUNITA' DELLA VAL DI NON
(Provincia di Trento)**

**Deliberazione del Commissario
N. 14 del 04/03/2022**

Oggetto: Approvazione nuovo regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio integrato di gestione dei rifiuti

Certificazione di esecutività

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. ed è immediatamente eseguibile..

Cles, lì 04/03/2022

**Il Segretario generale
dott. Marco Guazzeroni**

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)